

**DELIBERAZIONE N. 119 del 12.07.2010**

**OGGETTO: *Attuazione nuove disposizioni in materia di "Certezza dei tempi di conclusione del procedimento" (art. 7 L. 18.06.2009 n. 69) alla luce delle Linee di indirizzo interministeriali"***

Il Presidente introduce l'argomento oggetto di trattazione, inerente l'attuazione dell'art. 7 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 ("Certezza dei tempi di conclusione del procedimento") alla luce delle Linee di indirizzo emanate dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa (D.M. 12 gennaio 2010).

Per l'illustrazione dei contenuti precettivi della norma in argomento il Presidente rinvia al quadro di sintesi elaborato dalla struttura ed in atti, invitando il Segretario Generale a relazionare in merito agli adempimenti gravanti sull'Ente.

Prende la parola il Dr. Roberto Majorano il quale riferisce che l'art. 7 della Legge n. 69/2009, sostituendo integralmente l'art. 2 della Legge n. 241 del 1990, ha dettato una nuova disciplina in materia di "Conclusione del procedimento" volta a garantire la certezza dei tempi di definizione dello stesso e ad assicurarne l'effettivo rispetto da parte delle Amministrazioni.

Detta norma, infatti, ha stabilito che i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine generale di 30 giorni (rispetto ai precedenti 90) a meno che disposizioni di legge o di regolamento prevedano un termine diverso.

Il Relatore evidenzia che in sede di adozione del nuovo Regolamento per la rideterminazione dei termini procedurali - che è lo strumento attuativo della nuova disciplina - è riconosciuta alle Amministrazioni la facoltà di estendere il termine di conclusione dei procedimenti da 30 giorni fino ad un massimo di 90 giorni, e di prevedere termini superiori ai 90 giorni (senza comunque oltrepassare i 180 giorni) esclusivamente nei casi in cui emergano rilevanti profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati e valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento.

Il Segretario Generale precisa, altresì, che l'art. 7 ha fissato il termine del 4 luglio 2010 per l'adozione del Regolamento; scadenza che, coincidendo con la domenica, è prorogata a lunedì 5 luglio 2010. A decorrere da tale data, in mancanza del nuovo Regolamento e fino alla sua adozione, trova applicazione il regime transitorio previsto dalla stessa norma. In tale regime - nel quale versa l'Ente - viene preservata l'efficacia delle sole disposizioni regolamentari vigenti che prevedono termini non superiori a 90 giorni; cessa invece l'efficacia di quelle che prevedono termini superiori ai 90 giorni che vengono ex lege ridotti a 30 giorni. In assenza di previsioni regolamentari riferite al termine procedimentale quest'ultimo si intende di 30 giorni.

Il Relatore, pertanto, rileva che nella seduta in corso l'Organo esecutivo è investito della trattazione dell'argomento al fine di salvaguardare i profili di

sostenibilità dell'organizzazione amministrativa attraverso l'adozione di una nuova disciplina regolamentare (applicabile ai casi in cui il termine non sia previsto da disposizioni di legge) che fissi quantomeno in 90 giorni il termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

Tale esigenza viene in considerazione anche per i termini dei procedimenti sanzionatori di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981, disciplinati dall'Ente con Determinazione S.G. n. 04 del 15.01.2004.

A questo punto il Segretario Generale informa l'Organo decidente riguardo agli adempimenti propedeutici all'adozione del Regolamento nel frattempo attivati dal competente Servizio camerale. In particolare dà atto della:

- a. preventiva ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione con informativa sui contenuti della nuova disciplina e sul relativo regime transitorio;
- b. richiesta di rilascio, da parte del competente Ministero, delle credenziali per l'utilizzo della procedura informatica per la predisposizione del Regolamento; richiesta evasa dal Ministero il 24 giugno 2010.

Esaurita la relazione del Segretario Generale sull'argomento, riprende la parola il Presidente che chiede alla Giunta di esprimersi in merito.

#### LA GIUNTA

- Sentita la relazione introduttiva del Presidente e quella analitica del Segretario Generale;
- Vista la Legge n. 580/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 7 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 rubricato "Certezza dei tempi di conclusione del procedimento";
- Visto il D.M. 12 gennaio 2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa recante le "Linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della Legge 18 giugno 2009, n. 69";
- Richiamata la Determinazione S.G. n. 04 del 15.01.2004 che fissa in 5 anni il termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981;
- Preso atto che, a far data dal 5 luglio 2010 e sino a nuova determinazione dell'Ente camerale, allo stesso si applica il regime transitorio previsto dall'art. 7 della L. n. 69/2009;
- Ritenuto opportuno, per i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981, prevedere l'ultrattività - anche nel suddetto regime transitorio - della disciplina speciale fissata con Determinazione S.G. n. 04 del 15.01.2004, sia alla luce delle nuove disposizioni dettate dall'art. 7 della L. n. 69/2009, che dell'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 9591 del 27.04.2006);
- Ritenuto, altresì, opportuno salvaguardare i profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa attraverso l'adozione di una nuova disciplina regolamentare (applicabile ai casi in cui il termine non sia previsto

- da disposizioni di legge) che fissi in massimo 90 giorni il termine generale di conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, salvo casi specifici da motivare puntualmente nei quali possano trovare applicazione termini superiori ai 90 giorni e non eccedenti i 180 giorni;
- Considerata altresì l'esigenza, segnalata dall'atto di indirizzo ministeriale, che l'Amministrazione effettui una valutazione dei casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere nei termini;
  - Preso atto dell'attività amministrativa svolta dal competente Servizio camerale, avente valenza propedeutica rispetto all'adozione del Regolamento e ritenuto necessario dotarsi di tale strumento ai fini dell'attuazione dell'art. 7 della L. n. 69/2009;
  - Visto il parere espresso dal Dott. Roberto Majorano, Segretario Generale dell'Ente, in merito alla legittimità del provvedimento da assumere;

Unanime

### DELIBERA

- 1) di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente Deliberazione;
- 2) di dare atto, con riferimento ai procedimenti sanzionatori di cui all'art. 18 della L. n. 689/1981, dell'ultrattività - anche nel regime transitorio - della Determinazione S.G. n. 04 del 15.01.2004 (che fissa in 5 anni il termine procedimentale), alla luce delle nuove disposizioni dettate dall'art. 7 della L. n. 69/2009, nonché dell'orientamento espresso dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 9591 del 27.04.2006);
- 3) di indicare, quale criterio generale cui attenersi in sede di rideterminazione dei termini procedimentali non previsti da disposizioni di legge, quello della fissazione degli stessi in massimo 90 giorni, salvo casi specifici da motivare puntualmente nei quali possano trovare applicazione termini superiori ai 90 giorni e non eccedenti i 180 giorni;
- 4) di esprimersi a favore della valutazione, in base all'atto di indirizzo ministeriale, dei casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere nei termini;
- 5) di demandare al competente Servizio camerale l'elaborazione dello schema di Regolamento, secondo i criteri ministeriali di azione e quelli generali indicati dalla Giunta, da sottoporre all'approvazione dello stesso Organo esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Roberto Majorano)



IL PRESIDENTE  
(On. Dott. Luigi Farace)

